

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-557 del 06/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016 intestata a SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517
Proposta	n. PDET-AMB-2020-577 del 06/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016 intestata a SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/11/2016 con Atto Prot. Unione 44877;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione impatto acustico.

**Dato atto** che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'AUA sopraccitata è decaduta, dal momento che la ditta non aveva provveduto al convogliamento di emissioni diffuse esistenti attraverso la messa in esercizio delle nuove emissioni E9 “Silos n° 9 e 10 - Mangime medicato” ed E12 “Trasferimento e macinazione cereali” entro la scadenza di un anno dalla data di rilascio dell'AUA, cioè entro il 14/11/2017, stabilita dalla prescrizione 5. della parte D dell'Allegato A dell'AUA, come è stato accertato in fase di sopralluogo del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 18/09/2019 acquisita al PG/2019/143843, da SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C, con riferimento a:

- Autorizzazione allo scarico di acque domestiche in corpo idrico superficiale.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/10/2019, acquisita al Prot. Unione 41202 e da Arpae al PG/2019/155559 del 10/10/2019, da SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C, nella persona di Mengozzi Giuliano, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, per l'inserimento del seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Ritenuto** di accorpate in un unico atto le modifiche presentate in data 18/09/2019 ed in data 03/10/2019;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 46784 del 11/11/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/173599, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 11/12/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Unione 51701 e da Arpae al PG/2019/193889;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 14898 del 31/01/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/16341, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: "(...) *Vista l'allegata Dichiarazione, datata 3 dicembre 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Stefano Michelacci di Santa Sofia (FC), con attestato che l'attività è ricompresa nell'allegato B del DPR 227/2011; PRENDE ATTO della dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto;*"

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/01/2020, ove viene proposto l'inserimento di nuovo ALLEGATO A al posto del precedente ALLEGATO A decaduto in data 14/11/2017;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 14898 del 31/01/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/16341, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, con il quale, in merito al vigente "ALLEGATO B e relativa planimetria", vengono sostituite le CARATTERISTICHE dell'impianto, la planimetria e le prescrizioni per l'attivazione dello scarico, confermando altresì quanto non modificato dal presente atto;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016, avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/11/2016 con Atto Prot. Unione 44877, come segue:

- inserimento di nuovo ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016**, avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/11/2016 con Atto Prot. Unione 44877, **come segue:**

- **inserimento di nuovo ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO B bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016.
  3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Prot. 44877 del 14/11/2016, che è decaduto dal momento che la ditta non ha provveduto al convogliamento di emissioni diffuse esistenti attraverso la messa in esercizio delle nuove emissioni E9 "Silos n° 9 e 10 - Mangime medicato" ed E12 "Trasferimento e macinazione cereali" entro la scadenza di un anno dalla data di rilascio dell'AUA, cioè entro il 14/11/2017, stabilita dalla prescrizione 5. della parte D dell'Allegato A dell'AUA, come è stato accertato in fase di sopralluogo da parte del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

La Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'inserimento di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., visto che la precedente ricompresa nell'Allegato A dell'AUA sopracitata è decaduta. La Ditta richiede l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la stessa configurazione impiantistica che era stata autorizzata con l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016.

Non è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, in considerazione del fatto che trattasi della stessa configurazione impiantistica che era già stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 DLgs 152/06, con l'Allegato A dell'AUA adottata con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, per le stesse motivazioni di cui sopra, non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sull'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'AUA con l'inserimento di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha proposto di riconfermare quelle valutazioni e prescrizioni, contenute nel decaduto Allegato A all'AUA adottata con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016, che risultano pertinenti con il fatto che la Ditta ha già realizzato ed attivato il convogliamento delle emissioni diffuse esistenti alle nuove emissioni E9 ed E12, sebbene successivamente alla scadenza del 14/11/2017, come accertato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae in fase di sopralluogo. Le valutazioni e prescrizioni del decaduto Allegato A all'AUA adottata con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016, che rimangono valide nella attuale situazione impiantistica, vengono di seguito riportate:

*EMISSIONE E13 RICAMBIO ARIA PER AMBIENTI DI LAVORO.* All'emissione non si applica il Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

*EMISSIONE E9 SILOS N° 9 E 10 - MANGIMI MEDICATI.* L'attività è individuata al Punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 (che stabilisce il valore limite di 20 mg/Nmc di Polveri) e all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" della DGR 2236/09 e smi (che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito alla succitata DGR 2236/09 e smi.

Vista l'esigua portata dell'emissione che non garantisce l'effettuazione del campionamento conformemente alle norme UNI-EN 10169 e UNI-EN 13284, tenuto conto che è dotata di un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della migliore tecnologia, non si prescrive l'obbligo dell'effettuazione dei controlli annuali.

I prodotti medicati possono essere stoccati solo nei silos n° 9 e n° 10 dal momento che sono gli unici silos interni i cui sfiati vengono convogliati all'esterno.

*EMISSIONE E12 MULINO DI MACINAZIONE.* L'attività è individuata al Punto 4.1.2 "Frantumazione, macinazione di prodotti vari" dei Criteri CRIAER (che stabilisce il valore limite di 20 mg/Nmc di Polveri) e al Punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, (che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito alla succitata DGR 2236/09 e smi.

Considerata la presenza di un impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione sul registro della verifica mensile della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

*E1 Silos integratori n° 25.*

*E14 Coclea carico mangimi medicati*

*E15 Coclea carico mangimi*

*E16 Scarico materie prime*

Si tratta di emissioni diffuse di polveri in atmosfera. Si prescrive l'utilizzo del filtro a calza ad imbuto proposto dalla Ditta e la regolare tenuta e manutenzione del dispositivo per ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente.

*E2, E3, E4, Silos integratori n° 19, 20, 21*

*E5, E6, Silos cereali n° 6, 7*

*E7, E8, Silos fariniere n° 13, 16*

*E10, E11, Silos mangimi n° 22, 23*

Gli sfiati di questi silos (dotati di calza), che recapitano all'interno dei locali, non costituiscono emissioni in atmosfera, in quanto non recapitano all'esterno e pertanto non sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì opportuno che la Ditta proceda, entro 60 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, all'esecuzione sulla emissione E12 di due monitoraggi, dal momento che la prescrizione n.9 del decaduto Allegato A all'AUA adottata con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016 richiedeva di effettuare almeno tre monitoraggi in fase di messa a regime degli impianti e tenuto conto che la Ditta ha già effettuato un monitoraggio della emissione E12 in data 13/09/2019 in ottemperanza ad una delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae a seguito del sopralluogo effettuato.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, riconfermando le condizioni e le prescrizioni dell'Allegato A alla precedente AUA, adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016, riportate nei paragrafi seguenti.

•

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda di AUA presentata in data 03/10/2019 P.G.N. 41202, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### EMISSIONE N. E13 – ESTRATTORE MANGIMIFICIO

derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

2. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di mangimi per allevamento suinicolo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. E9 – SILOS N. 9 e 10 - MANGIME MEDICATO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

### EMISSIONE N. E12 – TRASFERIMENTO E MACINAZIONE CEREALI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalla attività di produzione di mangimi per animali di allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. E1 – SFIATO SILOS N. 25 INTEGRATORI

### EMISSIONE N. E14 – COCLEA CARICO MANGIMI MEDICATI

### EMISSIONE N. E15 – COCLEA CARICO MANGIMI

### EMISSIONE N. E16 – TRAMOGGIA SCARICO MATERIE PRIME

Nello svolgimento delle operazioni sopra indicate, la Ditta dovrà utilizzare il filtro a calza ad imbuto e procedere alla sua periodica manutenzione al fine di ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento

sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. I prodotti medicati potranno essere stoccati solo nei silos n° 9 e n° 10.
5. **Entro 60 giorni**, a partire dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno due monitoraggi della **emissione E12** nel corso di un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno e uno l'ultimo giorno di tale periodo. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
6. Il monitoraggio periodico alla **emissione E12** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi della emissione E12 effettuati in data 13/09/2019 e quelli richiesti al precedente punto 5. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E12**, così come richiesto al precedente punto 6.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE****PREMESSA**

Vista la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4249 del 02/11/2016 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Società Agricola Savio di Rusticali Paolo & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Viola di Martorano 517, per l'insediamento adibito a mangimificio sito in Comune di Cesena, Via Viola di Martorano, 517, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valle del Savio in data 14/11/2016 acquisita al Prot. Unione 115317/466 del 15/11/2016;

richiamato il Benestare Prot. Com.le 55183/466 del 24/05/2016 a cui è allegata la planimetria denominata "rete fognaria" datata marzo 2016;

vista la comunicazione di fine lavori acquisita al Prot. Com.le 97419/466 del 19/08/2019 con richiesta di modifica non sostanziale della rete fognaria;

vista la domanda pervenuta il 03/10/2019 (acquisita al Prot. Com.le 117699/466 del 10/10/2019) e s.m.i. intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO B**

**1) Le caratteristiche dell'impianto indicate nell'Allegato B alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4249 del 02/11/2016 sono così sostituite:**

**CARATTERISTICHE**

Ubicazione insediamento	Via Viola di Martorano, 517
Destinazione d'uso insediamento	mangimificio
Potenzialità insediamento	2 A.E.
Ricettore dello scarico	Scolo Consorziale
Impianto di trattamento:	Trivalente anaerobico con comparto Imhoff da e A.E e comparto filtro batterico anaerobico da 3.35 mc (H 1,5 m)

**2) La planimetria della rete fognaria è quella trasmessa dal SUAP in data 19/08/2019 denominata "planimetria rete fognaria – AGGIORNAMENTO F.L.";**

**3) Le PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO riportate in ALLEGATO B sono sostituite dalle seguenti:**

**PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO**

Lo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche in corpo idrico superficiale sono autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotata e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
  - deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali e poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
  - osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
  - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
  - dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune;
  3. qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente benessere decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare all'Ente Gestore nuova domanda di benessere allo scarico per acque reflue domestiche in fognatura.

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nell'ALLEGATO B alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**